

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 19 dicembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'Ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 3 lett. b

Abrogata

Art. 9 **Obiettivi e funzioni**

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:

- a. proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici;
- b. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera;
- c. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione;
- d. proteggere autorità, istituzioni, edifici e informazioni posti sotto la responsabilità della Confederazione nonché persone, edifici e beni per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico;
- e. intrattenere e potenziare i contatti con le autorità estere e internazionali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale.

² Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:

- a. attua misure volte a tutelare la sicurezza interna, per quanto tali compiti rientrano nelle competenze della Confederazione, e dirige a tal fine
 1. il Centro di analisi per questioni nell'ambito della sicurezza interna,
 2. il Centro federale di situazione;

¹ **RS 172.213.1**

- b. è l'autorità di polizia giudiziaria della Confederazione;
- c. coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali;
- d. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale;
- e. garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali;
- f. fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l'ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere;
- g. garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell'organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità;
- h. dirige il Servizio federale di sicurezza.

Art. 10 **Compiti speciali**

¹ Fedpol dirige:

- a. gli Uffici centrali seguenti:
 - 1. armi²,
 - 2. materiale nucleare,
 - 3. materiale bellico,
 - 4. esplosivi e pirotecnica;
- b. il Servizio informazione sul controllo dei beni;
- c. l'Ufficio centrale nazionale INTERPOL;
- d. una Centrale operativa ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;
- e. il Centro audizioni della Confederazione;
- f. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- g. il Servizio di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l'individuazione dell'abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d'indagine e l'analisi della criminalità su Internet.

² Dirige il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti con la partecipazione di tutti i servizi federali e cantonali interessati e a questo scopo dirige il relativo ufficio centrale.

² Art. 39 della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54).

³ Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell'ambito dei documenti d'identità e di legittimazione.

⁴ Adempie compiti in materia di polizia degli stranieri connessi alla sicurezza interna.

⁵ Coordina le misure per prevenire i reati a bordo di aerei svizzeri nel traffico aereo commerciale internazionale, dirige la formazione degli addetti alla sicurezza e determina il loro impiego nel traffico aereo.

⁶ Illustra la situazione della sicurezza e assicura la prontezza d'intervento permanente dei suoi stati maggiori di crisi.

⁷ Assicura la prontezza d'intervento permanente dello Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto e, in caso d'intervento, ne dirige il nucleo operativo.

⁸ Gestisce i sistemi d'informazione nei settori della polizia, del perseguimento penale e della sicurezza interna.

⁹ D'intesa con il DFAE, organizza e coordina le operazioni di polizia all'estero per promuovere la pace e rafforzare il rispetto dei diritti umani.

¹⁰ Tratta questioni e domande d'informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali.

Art. 11 Competenze speciali

¹ Fedpol è competente per pronunciare divieti d'entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazione del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale³ al Dipartimento; quest'ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale.

² Dirige, in Svizzera e all'estero, le ricerche di persone e di cose nonché di persone scomparse.

³ È l'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero secondo la legge del 22 giugno 2001⁴ sui documenti d'identità.

Art. 14 cpv. 2

² È autorizzato a interporre ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza. È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 2.

³ RS 101

⁴ RS 143.1

Art. 24 cpv. 2

² È autorizzato a interporre ricorso di diritto amministrativo contro decisioni cantonali di ultima istanza nell'ambito di misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (art. 13a–13e LDDS).

Art. 26 lett. b–d

Al MPC competono le decisioni amministrative seguenti:

- b. *abrogata*
- c. *abrogata*
- d. decisione circa l'autorizzazione di perseguire penalmente funzionari federali, nella misura in cui tale decisione sia delegata al MPC dall'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 30 dicembre 1958⁵ concernente la legge sulla responsabilità;

II

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2004.

19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RS 170.321

Allegato
(cifra II)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 dicembre 1958⁶ concernente la legge sulla responsabilità

Art. 7 cpv. 1 primo periodo e lett. a, b ed e

¹ Il Ministero pubblico della Confederazione è competente per autorizzare il perseguimento penale di funzionari federali (art. 15 della legge). ...

- a. *abrogata*
- b. *abrogata*
- e. *abrogata*

2. Ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Titolo prima dell'art. 31

Sezione 2: Autorizzazione a compiere atti per conto di uno Stato estero e di tribunali internazionali

Art. 31 cpv. 1^{bis} e 3

^{1bis} L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995⁸ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.

³ Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.

6 RS 170.321
7 RS 172.010.1
8 RS 351.20

3. Regolamento del 22 febbraio 1910⁹ per il registro fondiario

Art. 104a cpv. 1

¹ L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario esercita l'alta vigilanza in materia di registro fondiario. In quest'ambito può in particolare autonomamente:

- a. emanare istruzioni all'attenzione degli ufficiali cantonali del registro fondiario e delle autorità di vigilanza per l'impianto dei registri fondiari, il differimento della loro introduzione, le istituzioni sostitutive e la tenuta del registro fondiario; il Dipartimento federale di giustizia e polizia può riservarsi decisioni importanti;
- b. elaborare modelli per la tenuta del registro fondiario (foglio del libro mastro, cartella ipotecaria, ecc.) e un catalogo dei dati per la tenuta del registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati (art. 111 segg.);
- c. emanare istruzioni per l'esecuzione del presente regolamento e per l'epurazione dei diritti reali;
- d. procedere a ispezioni degli uffici del registro fondiario;
- e. assumere i compiti speciali previsti dal capitolo XIII nei confronti dei Cantoni che tengono il registro fondiario mediante elaborazione elettronica dei dati.

4. Ordinanza del 7 giugno 1937¹⁰ sul registro di commercio

Art. 4 cpv. 3

³ L'Ufficio federale del registro di commercio può impartire all'attenzione delle autorità cantonali istruzioni vincolanti di carattere generale in materia di registro di commercio.

⁹ RS 211.432.1

¹⁰ RS 221.411